Considerando che le importazioni di olio d'oliva si effettuano per la maggior parte attraverso i porti mediterranei dell'Italia settentrionale ; che, fra tali porti, quello di Imperia è particolarmente rappresentativo a causa dell'esistenza in tale città di un'importante industria utilizzatrice dell'olio d'oliva importato e che è pertanto opportuno fissare tale porto come luogo di transito di frontiera della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi dell'olio d'oliva menzionati all'articolo 4 del regolamento n. 136/66/CEE sono fissati come segue per la campagna 1966/1967 :

— prezzo indicativo alla produzione : 115 u.c. per 100 chilogrammi

— prezzo indicativo di mercato : 80 u.c. per 100 chilogrammi

— prezzo d'intervento : 73 u.c. per 100 chilogrammi

— prezzo d'entrata : 79,8 u.c. per 100 chilogrammi.

Articolo 2

I prezzi di cui all'articolo 1 si riferiscono all'olio d'oliva vergine semifino, il cui contenuto in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è di 3 grammi per 100 grammi.

Articolo 3

Il luogo di transito di frontiera della Comunità menzionato all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato ad Imperia.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 ottobre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. DE BLOCK

REGOLAMENTO N. 166/66/CEE DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 1966

relativo ai prelievi applicabili all'olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione, nonché ad alcuni prodotti contenenti olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], ed in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 15, paragrafo 3,

Visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia [2], ed in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafo 3 e l'articolo 9,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE prevedono che le modalità di applica-

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66

[2] Vedi pag. 3393/66 della presente Gazzetta Ufficiale.

zione del regime dei prelievi all'olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione, alle olive di cui alle sottovoci tariffarie 07.01 N e 07.03 A, escluse quelle destinate ad usi diversi dalla produzione di olio, nonché ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del suddetto regolamento, sono stabilite dal Consiglio ;

Considerando che, per gli oli d'oliva che abbiano subito un processo di raffinazione, l'elemento mobile del prelievo deve corrispondere al prelievo applicabile alle quantità, che può essere fissata forfettariamente, di olio d'oliva non raffinato necessario alla loro produzione ;

Considerando che tale quantità deve essere fissata diversamente per quanto concerne l'olio d'oliva raffinato e l'olio puro d'oliva, da un lato, e l'olio di sansa di oliva raffinato, l'olio di sansa raffinato e d'oliva dall'altro ;

Considerando che l'elemento fisso di questo prelievo è destinato a garantire una certa protezione alle industrie di raffinazione ; che le industrie che raffinano l'olio di sansa d'oliva si trovano in una posizione sfavorevole data la particolare situazione di dette industrie in alcuni paesi terzi ; che, pertanto, l'elemento fisso dei prelievi applicabili alle due categorie di oli deve essere calcolato su basi diverse ;

Considerando che, per le olive di cui sopra, il prelievo deve essere calcolato in base al prelievo applicabile all'olio d'oliva, secondo il tenore in olio del prodotto importato ; che tale prelievo deve essere diminuito dell'ammontare risultante dall'applicazione al valore del prodotto importato del dazio della tariffa doganale comune ; che occorre fissare tale ammontare in modo forfettario partendo dal prezzo di tali olive sul mercato mondiale ;

Considerando che i prelievi applicabili a taluni prodotti contenenti olio d'oliva devono essere calcolati in base al loro tenore normale in olio, il quale va fissato forfettariamente, e tenuto conto della necessità di premunirsi contro pratiche che potrebbero perturbare il mercato dell'olio d'oliva ;

Considerando che, per quanto riguarda le importazioni dei prodotti totalmente ottenuti in Grecia e direttamente trasportati da questo paese nella Comunità, l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 162/66/CEE prevedono che il Consiglio adotta le modalità necessarie all'applicazione del regime dei prelievi all'olio d'oliva che abbia subito un processo di raffinazione ; alle olive di cui alle sottovoci tariffarie 07.01 N e 07.03 A escluse quelle destinate ad usi diversi dalla produzione di olio, nonché ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 136/66/CEE ; che occorre determinare per queste importazioni un regime di prelievi analogo al regime generale considerato più sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'ammontare dei prelievi all'importazione dai paesi terzi e all'importazione dei prodotti che non sono totalmente ottenuti in Grecia, o che non sono trasportati direttamente da questo paese nella Comunità, applicabili agli oli d'oliva che abbiano subito un processo di raffinazione di cui alla sottovoce ex 15.07 A I dell'allegato I del presente regolamento è fissato conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3.

Articolo 2

1. L'elemento mobile del prelievo applicabile a 100 kg di oli d'oliva di cui alla sottovoce ex 15.07 A I a dell'allegato I del presente regolamento, è uguale al prelievo applicabile a 111 kg dell'olio d'oliva di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE.

2. L'elemento fisso è uguale a 3,20 u.c. per 100 kg del prodotto importato.

Articolo 3

1. L'elemento mobile del prelievo applicabile a 100 kg di oli d'oliva di cui alla sottovoce ex 15.07 A I b dell'allegato I del presente regolamento, è uguale al prelievo applicabile a 149 kg dell'olio d'oliva di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE.

2. L'elemento fisso è uguale a 6 u.c. per 100 kg del prodotto importato.

Articolo 4

Per gli oli d'oliva, che abbiano subito un processo di raffinazione, totalmente ottenuti in Grecia e direttamente trasportati da questo paese nella Comunità, il quantitativo di olio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 162/66/CEE è fissato in 111 kg per gli oli di cui all'articolo 2 del presente regolamento e in 149 kg per gli oli di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 5

1. Sono considerati come aventi subito un processo di raffinazione gli oli d'oliva che hanno le

varatteristiche indicate nell'allegato II del presente regolamento.

2. La distinzione tra gli oli di cui all'articolo 2 e quelli di cui all'articolo 3 è effettuata conformemente alle disposizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 6

1. L'ammontare dei prelievi all'importazione dai paesi terzi e all'importazione dei prodotti che non sono totalmente ottenuti in Grecia o che non sono trasportati direttamente da questo paese nella Comunità, applicabile a 100 kg di olive di cui alle sottovoci 07.01 ex N II e 07.03 ex A II dell'allegato I del presente regolamento, è uguale al prelievo applicabile a 22 kg dell'olio di oliva di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, diminuito dell'ammontare di cui all'articolo 15, paragrafo 1, seconda frase di detto regolamento. Quest'ultimo ammontare è fissato forfettariamente secondo la procedura di cui all'articolo 38 del suddetto regolamento in base al valore di tali prodotti sul mercato mondiale o, in mancanza di quotazioni, in base al valore dell'olio d'oliva sul mercato mondiale, tenendo conto, in questo caso, delle spese di trasformazione delle olive in olio.

2. Il prelievo applicabile all'importazione di 100 kg di prodotto di cui al paragrafo 1, totalmente ottenuto in Grecia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità, è pari al prelievo applicabile a 22 kg d'olio d'oliva di cui all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE.

Articolo 7

1. Il prelievo all'importazione in provenienza dai paesi terzi e all'importazione dei prodotti che non sono totalmente ottenuti in Grecia, o che non sono trasportati direttamente da questo paese nella Comunità, applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 136/66/CEE, è calcolato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 136/66/CEE, l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di prodotto è uguale :

— per i prodotti di cui alla sottovoce ex 15.17 A I dell'allegato I del presente regolamento, al prelievo applicabile a 50 kg dell'olio d'oliva di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE ;

— per i prodotti di cui alla sottovoce ex 15.17 A II dell'allegato I del presente regolamento, al prelievo applicabile a 80 kg dell'olio d'oliva di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE ;

— per i prodotti di cui alla sottovoce ex 23.04 A dell'allegato I del presente regolamento, al prelievo applicabile ad 8 kg dell'olio d'oliva di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 8

1. Il prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 136/66/CEE, totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo paese nella Comunità è calcolato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 162/66/CEE, l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di prodotto è uguale :

— per i prodotti di cui alla sottovoce ex 15.17 A I dell'allegato I del presente regolamento, al prelievo applicabile a 50 kg dell'olio d'oliva di cui all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE ;

— per i prodotti di cui alla sottovoce ex 15.17 A II dell'allegato I del presente regolamento, al prelievo applicabile ad 80 kg dell'olio d'oliva di cui all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE ;

— per i prodotti di cui alla sottovoce ex 23.04 A dell'allegato I del presente regolamento, al prelievo applicabile ad 8 kg dell'olio d'oliva di cui all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE.

Articolo 9

I prelievi di cui agli articoli 1, 4, 6, 7 e 8 sono determinati dalla Commissione alle stesse date e sono applicabili durante lo stesso periodo previsto per il prelievo per l'olio di oliva di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 ottobre 1966.

Per il Consiglio
Il Presidente
L. DE BLOCK

ALLEGATO I

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.01	*Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :* ex N. Olive : I. destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (1) II. altre
07.03	*Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato :* ex A. Olive : I. destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (1) II. altre
ex 15.07 B I b 1, B I b 2, B II a	*Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati :* A. Olio d'oliva : I. che ha subito un processo di raffinazione : a) ottenuto dalla raffinazione d'olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine b) altro II. altri
ex 15.17 A e B	*Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali :* A. contenenti olio avente i caratteri dell'olio d'oliva : I. paste di saponificazione (soapstocks) II. altri
ex 23.04	*Panelli, sanse di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le mòrchie o fecce :* A. Sanse di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva.

(1) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

ALLEGATO II

Caratteristiche degli oli che hanno subito un processo di raffinazione

Sono considerati come aventi subito un processo di raffinazione gli oli d'oliva il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è del 5 % come massimo e che presentano un coefficiente di estinzione specifica K 268 (densità ottica della soluzione nell'isoottano [2,2,4 trimetilpentano] a 1 g in 100 millilitri sotto uno spessore di 1 cm e per la lunghezza d'onda di 268 millimicron), pari o superiore a 0,25 (1) e la cui variazione dell'estinzione specifica, verso 268 millimicron, è superiore a 0,01 (2).

(1) Tale coefficiente deve essere corretto in funzione del tenore in acidi grassi liberi secondo la formula :
$K' 268 = K 268 - (0{,}023 \times \%$ del tenore in acidi grassi liberi)

(2) Questa variazione è così definita :
$\Delta K = K 268 - 0{,}5 (K 262 + K 274)$

REGOLAMENTO N. 167/66/CEE DEL CONSIGLIO
del 27 ottobre 1966
relativo alle restituzioni ed ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), ed in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

Visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (2), ed in particolare l'articolo 9,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, nel caso di esportazione di olio d'oliva verso la Grecia e i paesi terzi, l'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento n. 136/66/CEE e l'articolo 8 del regolamento n. 162/66/CEE consentono, se il prezzo comunitario è superiore ai corsi mondiali, di coprire la differenza con una restituzione e, se tali corsi sono superiori al prezzo comunitario, di riscuotere un prelievo pari al massimo alla differenza tra questi prezzi ; che le modalità d'applicazione di tali norme devono essere stabilite dal Consiglio ;

Considerando che, per quanto riguarda la restituzione, tali condizioni devono rendere possibile l'esportazione di olio d'oliva verso i paesi destinatari ed evitare che la concorrenza tra produttori della Comunità venga falsata sul mercato mondiale ;

Considerando che, di regola, tali obiettivi possono essere raggiunti limitando l'ammontare della restituzione all'ammontare dei prelievi all'importazione in provenienza dai paesi terzi applicabile il giorno dell'esportazione ;

Considerando che, tuttavia, al fine di evitare deviazioni di traffico, è opportuno prevedere che le restituzioni concesse dagli Stati membri non produttori non superino la restituzione più elevata concessa dagli Stati membri produttori ; che l'applicazione di tale norma esige che gli Stati membri produttori comunichino alla Commissione e agli altri Stati membri l'ammontare della restituzione da concedere effettivamente ;

Considerando che, date le oscillazioni dei corsi dell'olio d'oliva sul mercato mondiale nel tempo e le differenze tra i prezzi ai quali è offerto l'olio dai vari paesi su tale mercato, per coprire la differenza tra il prezzo comunitario ed i prezzi praticati sul mercato mondiale, tenuto conto delle spese di trasporto e connesse, è opportuno autorizzare una restituzione corrispondente più precisamente alla differenza tra il prezzo comunitario e le possibilità di vendita più favorevoli sul mercato mondiale ;

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66
(2) Vedi pag. 3393/66 della presente Gazzetta Ufficiale.